

CONTRIBUTO ARERA 2022

La Delibera ARERA n. 460/2022/A definisce le aliquote e modalità di versamento del CONTRIBUTO per il FUNZIONAMENTO dell'ARERA con riferimento all'anno 2022.

BASE IMPONIBILE E CONTRIBUTO anno 2022 (Idrico e Rifiuti)

- per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o in una o più attività che lo compongono, allo **0,27 per mille** dei ricavi relativi all'anno 2021 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
- per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti, allo **0,30 per mille** dei ricavi relativi all'anno 2021 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ossia ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio.

Qualora l'applicazione delle singole aliquote alla base imponibile determini separatamente per ciascuno dei settori (sistema idrico e rifiuti) un importo da versare **uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro, il versamento del contributo non è dovuto** per quel singolo settore.

Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione nella raccolta dati relativa al contributo di funzionamento, anche in caso di esenzione dal versamento.

Ai fini della dichiarazione, per la BASE IMPONIBILE, si dovrà fare riferimento alle voci "A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5 - Altri ricavi e proventi" del conto economico.

Per i soggetti gestori del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, o di una o più attività che lo compongono, e che svolgono l'attività in **regime di gestione pubblica diretta**, il contributo è liquidato sulle **entrate riscosse** per le attività svolte e risultanti nel rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda i soggetti del SERVIZIO DI GESTIONI RIFIUTI URBANI, i ricavi rilevanti per il calcolo della base imponibile comprendono unicamente quelli relativi alle attività di cui all'articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/rif: a) lo spazzamento e lavaggio delle strade; b) la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) la gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) il trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda i **Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani** (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch'essi all'obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell'Autorità. Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l'aliquota stabilita dalla deliberazione 334/2021/A sulla base dei **ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF)**, deliberato dai Comuni entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all'effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell'Autorità.

I **Comuni** che svolgono **esclusivamente** l'attività di **gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade** senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) **sono esentati dall'obbligo di versamento** del

contributo di funzionamento. Restano **fermi gli obblighi** connessi alla **presentazione della dichiarazione/comunicazione** on line.

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO

Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nei settori (dell'energia elettrica, del gas) del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati o in una o più delle attività che li compongono, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente e/o che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero.

Per i soggetti non più operanti nell'anno di versamento nei settori (dell'energia elettrica, del gas) del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati, ovvero di una o più delle singole attività che li compongono e di seguito elencate, ma che restino operative in una o più delle altre attività ovvero cessano tutte le suddette attività restano fermi gli obblighi di versamento e comunicazione del contributo per le attività esercitate nell'anno precedente a quello di versamento.

Le attività del servizio IDRICO integrato soggette al contributo sono:

- a. acquedotto
- b. fognatura
- c. depurazione
- d. altre attività idriche

Le attività del servizio integrato di gestione dei RIFIUTI anche differenziati, urbani e assimilati, soggette al contributo sono, oltre la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani:

- a. spazzamento e lavaggio delle strade;
- b. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. gestione tariffe e rapporti con gli utenti
- d. recupero dei rifiuti urbani;
- e. smaltimento dei rifiuti urbani;

SCADENZA VERSAMENTO CONTRIBUTO – 30 NOVEMBRE 2022

Entro il 30 novembre 2022 tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e dei rifiuti, devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 460/2022/A, **tramite il sistema PagoPa accedendo all'apposita pagina internet dell'Autorità tramite il seguente link:**

<https://www.arera.it/it/comunicati/21/210303pagoPA.htm>

Alternativamente al sistema PagoPa si potrà utilizzare il bonifico bancario da disporre su un unico e apposito conto corrente intestato all'Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001- BANCA POPOLARE DI BARI

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura **“Contributo ARERA 2022 ENERGIA GAS”** ovvero **“Contributo ARERA 2022 IDRICO”** ovvero **“Contributo ARERA 2022 RIFIUTI”** secondo il proprio settore di appartenenza.

DICHIARAZIONE/ COMUNICAZIONE ON LINE – SCADENZA 31 GENNAIO 2023

Tutti i soggetti obbligati al versamento devono inviare all’Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.

La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento in quanto esercenti esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade del settore rifiuti. In quest’ultimo caso, i Comuni indicheranno in dichiarazione i ricavi relativi a queste attività escludendoli dall’imponibile utilizzando l’apposita voce presente fra i **“Motivi della non assoggettabilità dei ricavi”** nella dichiarazione del contributo

RICHIESTA ULTERIORI INFORMAZIONI

È possibile contattare gli uffici dell’Autorità per ulteriori informazioni e/o chiarimenti esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: contributo@arera.it